



Comune di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale numero 30 del 30.5.2016

Oggetto: Affidamento in concessione a terzi del pubblico servizio di rimozione, deposito, custodia e rottamazione dei veicoli

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno trenta del mese di maggio 2016, alle ore 19, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Virginio Brivio – Sindaco	X		Gianluca Corti	X	
Stefano Citterio	X		Giorgio Gualzetti	X	
Monica Coti Zelati	X		Ivano Donato		X
Anna Niccolai	X		Dario Spreafico	X	
Luigi Comi	X		Massimo Riva	X	
Alberto Colombo	X		Alberto Anghileri	X	
Bruno Biagi	X		Alberto Negrini	X	
Clara Fusi	X		Cinzia Bettega		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Parolari	X	
Vittorio Gattari	X		Andrea Corti	X	
Elisa Corti	X		Giovanni Colombo	X	
Roberto Nigriello	X		Lorenzo Bodega	X	
Andrea Frigerio	X		Filippo Boscagli	X	
Anna Sanseverino	X		Paola Perossi	X	
Agnese Massaro	X		Enrico A. Tallarita	X	
Elena Villa	X		Pierluigi Lococciolo	X	
Antonio Pattarini	X		TOTALE	31	2

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Gualzetti, assistito dal Segretario Generale, dott. Michele Luccisano.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Fusi – Niccolai – Perossi

La vicesindaco Francesca Bonacina illustra il contenuto della proposta di deliberazione; il Presidente del Consiglio apre la fase di dibattito e, dopo la replica della vicesindaco integrata dall'intervento della Dott.ssa Lombardi, Direttore del Settore relativo, il dispositivo viene messo in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 12.10.2006, avente come oggetto "Affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata e custodia dei veicoli in territorio comunale";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2007, avente come oggetto "Approvazione tariffe massime per la rimozione, il deposito e la custodia dei veicoli nel territorio del Comune di Lecco";

e s.m.i.;

Dato atto che, in esecuzione delle predette Deliberazioni di Giunta Comunale n. 123 del 12.10.2006 e di Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2007, con Determinazione Dirigenziale nr. 506 del 30.06.2011 è stato affidato il servizio di rimozione, deposito, custodia e rottamazione dei veicoli alla ditta Lanfranchi & C. Snc, con sede in Lecco in via Lazzaretto 11, per il periodo 01.07.2011 al 30.06.2016;

Tenuto conto che è necessario che il Consiglio Comunale dia indicazioni in merito alla conferma della concessione a terzi del servizio in oggetto previo esperimento delle procedure di affidamento di cui al D.Lgs 50/2016;

Preso atto che la concessione di servizi a terzi si sostanzia come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi con l'applicazione delle tariffe determinate dall'Ente;

Considerato che il servizio in oggetto riguarda:

- la rimozione, il deposito, la custodia e la rottamazione dei veicoli in tutti i casi previsti dal Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, e con particolare riferimento agli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e all'art. 397 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n.495), comprendente:

- a) la rimozione dei veicoli, nei seguenti casi (art. 159 del D.Lgs. 285/1992):
 1. nelle strade e nei tratti di esse in cui, con ordinanza dell'ente proprietario della strada, sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale ed il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello integrativo;
 2. nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, del Codice della Strada;
 3. in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
 4. quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate con ordinanza dell'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;
 5. quando sia necessario procedere alla rimozione del veicolo per urgenti motivi d'igiene, di pubblica incolumità, d'ordine e sicurezza pubblica o di

- pubblica necessità;
- b) la custodia dei veicoli rimossi in apposite aree o locali;
 - c) il servizio di rimozione e custodia dei veicoli rinvenuti abbandonati sulle aree pubbliche e/o sulle aree private aperte all'uso pubblico (SIVES);
 - d) la rottamazione dei veicoli nei casi previsti dalla Legge;
 - e) il servizio di rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo o a sequestro, così come disciplinato dagli artt. 213 e 214 del Codice della Strada e dagli artt. 394 e 396 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
 - f) il servizio di rimozione e custodia dei veicoli che restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per procedimenti penali in corso o per indagini di Polizia Giudiziaria, nonché quelli che risultano di provenienza furtiva;

Tenuto conto che il Comando di Polizia Locale, nell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del vigente Codice della Strada, in relazione agli artt. 157,158 deve procedere alla rimozione ed al fermo o sequestro dei veicoli in circolazione e dell'art. 159 comma 2 che prevede espressamente la possibilità per gli organi di polizia stradale di concedere il servizio di rimozione e di blocco dei veicoli qualora siano sprovvisti di locali o attrezzature idonee;

Preso atto della necessità altresì prevista dal vigente Codice di Procedura Penale, in particolare agli artt. 321 e 354 di procedere a sequestri dei veicoli coinvolti in sinistri stradali con prognosi riservata o da cui origini il decesso di persone e della conseguente necessità di porre sotto custodia giudiziale i veicoli coinvolti nei sinistri stessi;

Viste le direttive dell'Autorità Giudiziaria, in particolare della Procura della Repubblica di Lecco, in materia di sinistri stradali con lesioni colpose o decessi dei coinvolti; per quanto necessità le finalità probatorie da cui originano i sequestri dei veicoli;

Considerato che l'Amministrazione Comunale non è dotata di veicoli specifici per l'espletamento del servizio di rimozione e blocco dei veicoli;

Considerato che nell'ultimo quinquennio la media annuale dei veicoli rimossi è pari a nr. 1037;

Ritenuta la necessità di dover assicurare il servizio in oggetto nell'espletamento delle funzioni istituzionali cui il personale della Polizia Locale opera, in particolare nelle funzioni di polizia stradale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 , nuovo Codice della Strada ed in particolare gli artt. 14 e 159 comma 2 e l'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Richiamata la Legge 24 Novembre 1981 n. 689, in particolare l'art. 13 del medesimo in cui è sempre previsto il sequestro degli oggetti destinati alla successiva confisca, in particolare dei veicoli e dei natanti posti in circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria o il rilascio del documento di assicurazione;

Visto il D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 *“Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”*, in particolare il capo II, *“Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti”*, art. 7 ove prevede la possibilità di affidare e depositare in custodia i veicoli ovvero oggetti in locali diversi degli Uffici cui dipende il pubblico ufficiale che procede al sequestro;

Richiamato il Decreto Ministeriale n. 401 del 1998 in materia di definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli;

Visti gli artt. 213, 214 e 241Bis del vigente Codice della Strada in materia di fermo e sequestro amministrativo quale sanzione accessoria alla sanzione principale;

Considerato che si rende necessario provvedere al versamento del contributo dovuto in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26.01.2006 attuativa dell’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 dando atto che la spesa pari ad € 225,00 per il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, trova copertura finanziaria al Cap. 452 ad oggetto *“Contributi A.V.C.P. per richiesta cig”* classificazione 01.02.1.104 – voce 1.4.1.01.005;

Ritenuto di provvedere in merito;

Sentita la Commissione Consiliare nella seduta del 24.5.2016;

Visto il parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Nel corso del dibattito escono i consiglieri: Angelibusi, Biagi, Sindaco, Villa, Boscagli, Colombo A., Corti G., Tallarita. Presenti 23 assenti 10: Angelibusi, Bettega, Biagi, Boscagli, Colombo A., Corti G., Donato, Sindaco, Tallarita, Villa.

Con n. 18 voti favorevoli e 5 astenuti (Colombo G., Corti A., Negrini, Parolari e Riva)

DELIBERA

1. di confermare l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito, custodia e rottamazione dei veicoli previo esperimento delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016 per l’individuazione del soggetto esterno;
2. di prendere atto che le tariffe in vigore negli esercizi precedenti ed in quello in corso sono riportate nell’Allegato “A” alla presente deliberazione e saranno aggiornate annualmente in misura non superiore all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31 dicembre dell’anno precedente;
3. di dare mandato agli uffici per l’espletamento delle procedure di affidamento prevedendo l’applicazione delle tariffe di cui al punto precedente, riservando qualsiasi modifica successiva agli organi competenti;
4. di dare atto, nelle more dell’avvio e completamento delle procedure di gara, del ricorso eccezionale alla proroga tecnica per un periodo non superiore a 6 mesi;

Esce il consigliere Colombo G.. Presenti 22 assenti 11: Angelibusi, Bettega, Biagi, Boscagli, Colombo A., Colombo G., Corti G., Donato, Sindaco, Tallarita, Villa.
Stante l'urgenza, con separata votazione, con nr. 19 voti favorevoli e 3 astenuti(Corti A., Negrini, Riva)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Giorgio Gualzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09.06.2016 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 24.06.2016 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 09.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Luccisano